

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 70 del 22 settembre 2010

Di iniziativa dei Consiglieri: *G.Rodano, V.Maruccio e A.M.Tedeschi.*

Oggetto:

**MODIFICHE ALLA L.R. 16 APRILE 1976, N.15 AVENTE COME
OGGETTO: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLA FAMIGLIA E DI EDUCAZIONE ALLA MATERNITÀ
E PATERNITÀ RESPONSABILI**



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Gruppo consiliare Italia dei Valori

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all' Commissione
Roma 22 SET. 2010

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula, Commissioni
(Dott. Onoratino Orticello)

9°-12°-13°
CAL

Proposta di legge

**MODIFICHE ALLA L.R. 16 APRILE 1976, N.15 AVENTE COME OGGETTO: "ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA E DI EDUCAZIONE ALLA
MATERNITÀ E PATERNITÀ RESPONSABILI"**

Giulia Rodano

Giulia Rodano

Vincenzo Maruccio

Vincenzo Maruccio

Anna Maria Tedeschi

Anna Maria Tedeschi

RELAZIONE

La presente legge intende dare nuovo spessore e maggiore efficacia alla legge regionale n. 15 del 1976, avente come oggetto l'Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabile.

La legge regionale del 1976 è difatti addirittura antecedente alla legge nazionale 194/1978, che cambiò gli orizzonti di questo settore normativo.

Ridisegnando dunque un ruolo più attuale per i Consultori del Lazio, i loro operatori e le loro sedi, il presente provvedimento normativo è volto a riconoscere la ormai ampliata gamma di servizi socio sanitari offerti oggi da questi importanti presidi.

In particolare si mira a ribadire l'universalità e la gratuità del diritto di accesso ai Consultori, anche da parte di nuove o più svantaggiate categorie di cittadini, e della libertà di scelta da parte della donna e delle coppie.

Si immaginano nuovi percorsi di assistenza e sostegno che variano a seconda di quale sia il motivo che induce il cittadino, italiano o straniero, ad avvalersi dell'ausilio del Consultorio.

Si preservano e si potenziano inoltre le prestazioni a carattere squisitamente sanitario fornite dai Consultori, vero elemento costituente della L.R. 15/1976.

In particolare:

con l'Art. 1 si attualizza il titolo, ampliando il campo d'intervento della legge dalla famiglia alla donna e alla coppia;

con l'Art. 2 si aggiorna la parte di principi generali e istitutivi del servizio;

con l'Art. 3 si definiscono meglio le finalità della legge;

con l'Art. 4 si ribadisce quanto espresso dalla nostra Costituzione in materia di accesso universale alle prestazioni sanitarie;

con l'Art. 5 si prevede la possibilità di un'azione diretta per la rimozione di cause che possano contribuire alla scelta dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza e contemporaneamente si definisce la presa in carico di donne che hanno comunque effettuato questa scelta come loro diritto previsto dalla Legge 194/1978;

con l'Art. 6 si allargano gli orizzonti dell'intervento dei Consultori ad una più vasta gamma di prestazioni socio - sanitarie;

con l'Art. 7 si amplia la gamma delle figure professionali che possono prestare servizio all'interno dei Consultori;

con l'Art. 8 si ridefiniscono i requisiti minimi per i locali che ospitano Consultori e si prevede un piano straordinario di interventi per l'adeguamento delle sedi non a norma o comunque desuete;

Con l'Art. 9 si ridefiniscono i requisiti minimi per i soggetti privati e non istituzionali che intendano istituire Consultori ed i controlli sulle loro strutture e attività.



Articolo 1

(Modifica del titolo della legge)

Il titolo della legge è modificato dal seguente:

“NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DELLA COPPIA E PER L’EDUCAZIONE ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ RESPONSABILE E ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI”

Or

Articolo 2

*(modifica dell'articolo 1
Istituzione del servizio)*

L'art. 1 è così modificato:

1. “Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione Lazio sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce l'altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità.
2. La Regione promuove l'istituzione del servizio per la tutela della salute della donna, delle coppie e dei nuclei familiari e per l'educazione alla maternità e paternità responsabile, anche ai sensi della legge 29 luglio 1975, n°405 e seguenti.
3. Il servizio, di seguito chiamato consultorio familiare, fa parte dei servizi delle Aziende sanitarie locali.



Articolo 3

(Modifiche dell'articolo 2 Finalità)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

Per conseguire le finalità di cui all'art., la Regione, in attuazione delle Leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, favorisce e promuove programmi di intervento finalizzati:

- a. alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualità;
- b. alla promozione e al sostegno della regolazione e del controllo della fertilità;
- c. al sostegno delle volontà procreative anche mediante azioni volte rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione;
- d. al supporto della persona singola, delle famiglie, dei nuclei familiari e delle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.”



Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5)

All'articolo 5 fra le parole “per gli stranieri” e le parole “e gli apolidi” sono aggiunte le seguenti parole:

“gli immigrati regolari, irregolari, clandestini, “

Or

Art 5

(Prevenzione dell'IVG e presa in carico delle donne che ne fanno richiesta)

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente

5 bis

(Prevenzione dell'IVG e presa in carico delle donne che ne fanno richiesta)

1. La Regione, attraverso i servizi sanitari e sociali ottemperando a quanto previsto dalla Legge 194/78 e nel rispetto della volontà delle donne, di rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza (anche attraverso la stimolazione di interventi di natura sociale e socio assistenziale) e, seguire adeguatamente (da un punto di vista sanitario, ma anche psicologico), nell'intero percorso assistenziale, la donna che richiede un IVG.
2. Nel caso in cui tale richiesta provenga da minorenne senza assenso dei genitori, o da donna in situazione di disagio sociale e/o sociosanitario (con particolare riferimento a donne con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, immigrate ecc.) l'intervento consultoriale deve farsi più attento e deve garantire, per quanto possibile, il "tutoring" dell'utente che si traduce in un vero e proprio affiancamento ed accompagnamento dell'intero percorso assistenziale.
1. Qualora ne esistano le condizioni, e con il consenso esplicito della donna, può essere previsto l'invio e/o la presa in carico della donna da parte del Servizio Sociale Comunale, al fine di attuare interventi di natura sociale e/o socio assistenziale considerati, in accordo con la donna, utili a consentire l'accettazione e il proseguimento della gravidanza;
2. Il Consultorio familiare effettua la presa in carico della donna che richiede l'IVG assicurandole l'eventuale scelta della tecnica di esecuzione dell'intervento e facilitandone il percorso verso le strutture di II - III livello e , anche al fine di favorirne il ritorno al Consultorio familiare per la promozione della salute riproduttiva e la prevenzione della ripetitività dell'IVG.
3. Il Consultorio familiare promuove interventi finalizzati alla consulenza per la procreazione consapevole post IVG, per la prevenzione del ripetuto ricorso all'IVG anche erogando la contraccezione gratuita alle donne che hanno effettuato l'IVG e assicurare la prescrizione della contraccezione di emergenza in Consultorio onde ridurre l'incidenza del fenomeno IVG e la sua reiterazione.

Or

Articolo 6

(Modifiche dell'articolo 6)

All'articolo 6 dopo il punto m) sono aggiunti i seguenti:

- n) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite;
- o) Attività rivolte agli adolescenti (almeno 14-24 anni) con accoglienza; visite, consulenze, informazione e sostegno nonché accertamenti diagnostici finalizzati alla procreazione responsabile secondo le modalità definite dalla programmazione aziendale ed effettuazione di PapTest;
- p) la sorveglianza sanitaria, quando richiesto, dell'evoluzione della gravidanza fisiologica e l'individuazione delle gravidanze problematiche ed a rischio: tale attività va offerta attivamente nelle situazioni di gravi difficoltà sociali, con particolare riferimento alle donne extracomunitarie e/o nomadi, avendo particolare cura di garantire il rispetto delle specifiche culture di appartenenza, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio e mediatori culturali;
- q) la divulgazione della conoscenza – ai fini epidemiologici – della realtà socio economica, culturale e sanitaria nel territorio in cui opera il servizio, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere, nonché con gli altri organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti e operanti nel territorio con promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca;
- r) Prevenzione oncologica con consulenze, informazioni e sostegno, visita senologica compreso insegnamento autopalpazione, prescrizione di accertamenti diagnostici, prestazioni previste dalla programmazione regionale per attività di screening nonché il sostegno di un supporto psicologico alla donna con patologia oncologica prima o dopo la terapia, anche attraverso la promozione di gruppi di auto aiuto;
- s) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza non desiderata, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso e la fornitura di informazioni sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- t) l'intervento nell'offerta attiva delle vaccinazioni per il conseguimento degli obiettivi del P.S. N. secondo le azioni e priorità indicate dal "Piano nazionale vaccini". In particolare, in collegamento con i servizi responsabili dei programmi vaccinali potrebbe svolgere le indagini domiciliari nei casi in cui il bambino non sia stato portato alla seduta vaccinale e, con i suddetti servizi potrebbe collaborare alla realizzazione di campagne di educazione sanitaria e campagne vaccinali;
- u) assistenza sulla sterilità e poliabortività con visite almeno fino all'invio ai centri di riferimento, consulenze, informazione, sostegno e prescrizione di presidi farmaceutici ed accertamenti diagnostici pertinenti;
- v) assistenza per i casi di Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) previsti dalla legge 194/8 con visite, consulenze, informazione e sostegno (compresa visita di controllo post-IVG) e prescrizione di accertamenti diagnostici pertinenti e certificazioni;
- z) assistenza in menopausa con visite, consulenze, informazione e sostegno per problematiche strettamente connesse.

CR

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9)

All'articolo 9 fra le parole "...legge regionale 12 gennaio 1976, n.2" e le parole "Tutti gli operatori..." è aggiunto il seguente periodo:

"Devono essere previste, in qualità di consulenti, altre figure professionali quali il sociologo, il legale, il neuropsichiatra infantile e il genetista presenti nella ASL a disposizione dei singoli consultori. Lì ove richiesto il consultorio potrà avvalersi della professionalità di mediatori culturali per una migliore gestione di situazioni sociali difficili, in particolar modo in relazione a donne extra comunitarie e nomadi."

CR

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Requisiti dei locali e loro riqualificazione)

1. Il Consultorio Familiare deve essere facilmente raggiungibile e possibilmente in sede limitrofa ai servizi sanitarie socio assistenziali del distretto, preferibilmente a pianoterra e senza barriere architettoniche, in ambienti accoglienti, nel rispetto della normativa per l'edilizia sanitaria e delle diverse esigenze della popolazione di ogni età maschile e femminile, in particolare dei bambini e degli adolescenti.

2. Considerate le varie afferenze e le tipologie di intervento il Distretto dovrà predisporre dei set di attrezzature (arredi, strumentari e presidi sanitari, apparecchiature elettromedicali e non, ecc.) adeguati per le attività specifiche e generali del consultorio e dovrà altresì identificare, ai fini della rendicontazione correlata all'attribuzione del budget di finanziamento, il centro di costo competente

3. La Regione sostiene un piano di interventi volti alla riqualificazione dei consultori pubblici del Lazio, secondo progetti di riorganizzazione che verranno trasmessi alla Regione dai comuni sulla base di linee giuda che la Giunta regionale stabilirà con propria deliberazione entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. I progetti riguarderanno l'assetto strutturale, ed in particolar modo:

- a) l'abbattimento di barriere architettoniche
- b) la messa a norma degli impianti
- c) la dotazione di adeguati servizi igienici
- d) la dotazione di postazioni informatiche sufficienti e collegamenti in rete
- e) l'acquisto di riviste e pubblicazioni specializzate
- f) l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche



Art. 9

(*Modifiche all'articolo 12*)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

(*Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali*)

1. I consulti familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali con finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, svolgono una funzione pubblicamente rilevante secondo le finalità di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405
2. Ferma restando la libertà e l'autonomia dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio consultoriale, i soggetti di cui al precedente comma i quali intendano istituire un consultorio familiare ai sensi dell'art.2 Legge 29 luglio 1975, n. 405 devono essere espressamente autorizzati, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
3. I requisiti a cui il rilascio della autorizzazione è subordinata sono:
 - l'assicurazione dello svolgimento delle attività previste della Legge 29 luglio 1975, n. 405 secondo le sue finalità;
 - l'assenza di scopo di lucro ai sensi della lett. b), dell'art.2 della predetta Legge 29 luglio 1975, n. 405;
 - l'impiego di personale qualificato professionalmente secondo quanto previsto dall' Legge 29 luglio 1975, n. 405;
 - la disponibilità di locali e attrezzature aventi caratteristiche tecniche e sanitarie sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività del consultorio, con riguardo anche all'esigenza di riservatezza degli utenti. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve documentare:
 - la natura giuridica del richiedente;
 - il tipo di prestazioni che si intendono erogare;
 - le generalità ed i titoli professionali degli operatori impiegati;
 - il nominativo del responsabile tecnico;
 - la denominazione e l'ubicazione della struttura;
 - la descrizione e la destinazione dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, previa diffida, per il venir meno dei requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata. Ai fini della vigilanza sull'attività del consultorio e della verifica della permanenza dei requisiti sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata i soggetti autorizzati trasmettono, entro il 30 aprile, ai Comuni territorialmente competenti una relazione descrittiva delle attività svolte e comunicano alla stessa Amministrazione, senza ritardo, le eventuali modificazioni intervenute nella organizzazione della struttura.

